



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. B. NOVELLI"**

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico

Istituto Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy (Tessile-Abbigliamento)

Istituto Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera

Percorso di Istruzione per adulti di II Livello Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Via G.B. Novelli, N° 1 - 81025 **MARCIANISE** (CE) Codice Fiscale: 80102490614 – C.U. DY3VUB – Distretto Scolastico n° 14

Segr. Tel. 0823-511909 – Vicedirigenza Tel. 0823-511909 – Tel. Dirigente Scolastico: 0823-511863

E-mail: [ceis01100n@istruzione.it](mailto:ceis01100n@istruzione.it) E-mail certificata (PEC): [ceis01100n@pec.istruzione.it](mailto:ceis01100n@pec.istruzione.it) Sito Web: [www.istitutonovelli.edu.it](http://www.istitutonovelli.edu.it)



Prot. N. 16845/VII-2

Marcianise, 22/09/2022

**Ai docenti e al personale ATA i  
n servizio a T.I. per l'a. s. 2022/2023  
presso l'ISS "G. B. Novelli" di Marcianise**

**Alla DSGA**

**Al sito web della Scuola**

### **AVVISO IMPORTANTE**

**Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2023. Trattamento di  
quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. N. 31924 del 08/09/2022.  
D.M. n. 238 del 08/09/2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza.  
Adempimenti amministrativi.**

Si porta a conoscenza il personale scolastico interessato che con nota prot. N. 17809 del 20/09/2022 (in allegato alla presente) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta informa che è stata pubblicata sul sito MIUR la circolare ministeriale M.I. n. 31924 del 08/09/2022 (in allegato alla presente) avente ad oggetto: "D.M. n. 238 del 08/09/2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative", con la relativa tabella indicante i requisiti per il collocamento a riposo del personale scolastico interessato a far data dal 01/09/2023.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse dovranno essere presentate da parte del personale scolastico interessato secondo le modalità di cui alla suddetta nota prot. N. 17809 del 20/09/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, alla cui attenta lettura si rimanda ai fini dei relativi adempimenti amministrativi in ordine all'argomento in parola da parte di quanti interessati.

Tanto si deve per gli adempimenti di competenza.



**DIRETTORE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Emma Marchitto

*Emma Marchitto*



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1-

ex. Area Saint Gobain(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: [usp.ce@istruzione.it](mailto:usp.ce@istruzione.it) – Pec: [uspec@postacert.istruzione.it](mailto:uspec@postacert.istruzione.it) Sito Web :

<http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
Statali di ogni ordine e grado di  
Caserta e Provincia

Al sito WEB

E p.c. All' INPS di Caserta

Alle OOSS comparto Scuola provinciali

**Oggetto:** Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di  
quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 31942 del 08 settembre 2022.  
D.M. n. 238 del 8 settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza.  
Adempimenti amministrativi.

Si porta a conoscenza il personale scolastico interessato che è stata pubblicata sul sito MIUR al  
seguente link <https://www.miur.gov.it/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2023> la Circolare n. 31924 del 08/09/2022 avente ad oggetto "D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni  
dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza.  
Indicazioni operative" con la relativa tabella indicante i requisiti per il collocamento a riposo del personale  
scolastico interessato a far data dal 1° Settembre 2023.

### **1. Presentazione delle Istanze e revoche delle stesse**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le  
seguenti modalità:

- il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo  
utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione,  
disponibile sul sito internet del Ministero entro il termine del 21 ottobre 2022.

Il personale può presentare le domande di cessazione dal servizio per le seguenti tipologie:



Pensione anticipata con i requisiti di cui alla Legge Fornero e successive modificazioni

Pensione **QUOTA 100** (con requisiti maturati entro il 31/12/2021)

Pensione **QUOTA 102** (con requisiti maturati entro il 31/12/2022)

In presenza di istanze di cessazione finalizzate sia alla Pensione Anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Opzione Donna (con requisiti maturati al 31/12/2021)

Limiti di età a Domanda nati dal 01/09/1956 a 31/12/1956

Dimissioni in assenza dei requisiti per il diritto a pensione.

• le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico in formato digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.

• Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, da parte del personale docente, educativo ed ATA che sia in possesso dei requisiti previsti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e che non abbia ancora compiuto il 65<sup>a</sup> anno di età al 31/08/2023.

Entro la medesima data del 21/10/2022 le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite POLIS – la procedura di cancellazione. Come precisato nella C.M. in oggetto, "la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 21/10/2022".

Si rammenta che per accedere alle Istanze on - line, il personale interessato dovrà utilizzare le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

I nominativi, per i quali i Dirigenti Scolastici ritengano, presumibilmente, maturati i predetti requisiti per limiti **ORDINAMENTALI** (età e massima anzianità di servizio **Dipendenti che compiano il 65<sup>a</sup> anno di età entro il 31/08/2023** (nati dal 01/09/1956 al 31/08/1958) e siano in possesso, al 31/08/2023, di un'anzianità contributiva rispettivamente di **41 anni e 10 mesi (se donne)** e di **42 anni e 10 mesi (se uomini).**) devono essere comunicati entro il **31 ottobre 2022** a questo ufficio, riportando nell'oggetto della e-mail la dicitura " **LIMITE ORDINAMENTALE**" ai seguenti indirizzi:

personale ATA e docenti di scuola d'infanzia e primaria: [maria.ferrone4@istruzione.it](mailto:maria.ferrone4@istruzione.it)

docenti 1° e 2° grado: [anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)

**Attenzione: il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni di età e minimo 20 anni di anzianità contributiva dovrà presentare unicamente domanda all'Inps per percepire la pensione.** Tale domanda dovrà essere prodotta telematicamente secondo le modalità indicate sul sito INPS dall'interessato all'Ente previdenziale (INPS), così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda. Si sottolinea l'importanza della presentazione di questa ulteriore domanda, che è indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS ed è diversa da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON LINE) che è interruttiva del rapporto lavorativo. Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.



## 2. Accertamento del diritto a pensione

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà a carico della sede INPS territorialmente competente sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, **entro il termine ultimo del 18 aprile 2023**. Al fine di garantire la sistemazione preventiva dei conti assicurativi **si raccomanda alle Istituzioni scolastiche l'utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb**. Il termine ultimo per l'aggiornamento delle posizioni assicurative e l'inserimento dei dati è il **12 gennaio 2023**.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancata maturazione dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso formale comunicazione al dipendente.

Le scuole dovranno acquisire le cessazioni al SIDI solo successivamente all'accertamento dei requisiti da parte dell'INPS. Lo scrivente Ufficio monitorerà con cadenza settimanale l'aggiornamento delle posizioni del personale nell'area cessazioni. Le SS.LL. verificheranno nell'Area SIDI, tramite la funzione "Comunicazione INPS" l'accertamento del diritto a pensione e le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente che saranno comunicate dall'INPS, entro il 18 aprile 2023, notificando la scheda al personale interessato. Sarà cura dello scrivente ufficio comunicare la data di inizio del flusso dei dati. Si ribadisce l'importanza della notifica tempestiva al personale interessato in quanto i dati contenuti nella scheda sono suscettibili di variazioni a seguito di ulteriori controlli. In alcuni casi l'INPS potrà certificare il diritto a pensione solo in cumulo. E' quindi necessario che, alla scadenza prevista del 18 APRILE 2023, l'interessato provveda, una volta acquisita l'informazione dal SIDI per il tramite della Scuola, a presentare tempestivamente domanda all'INPS di pensione in cumulo. Si rammenta che per questa tipologia di pensione il riscatto deve essere pagato in una unica soluzione mediante F24.

## 3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97 e L. 214/2011)

Si fa presente che il personale destinatario delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, sono solo i dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini), a condizione che non compiano i 65 anni di età entro il 31/08/2023. La richiesta, da produrre esclusivamente con modalità on line entro il 21/10/2022, va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

## 4. Applicazione art. 72 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 A - Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età

Le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere al collocamento a riposo d'ufficio nei confronti del sottoindicato personale:

- 1) LIMITI DI ANZIANITA' ANAGRAFICA- Dipendenti che compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2023 (nati entro il 31/08/1956)



2) **LIMITI ORDINAMENTALI** -Dipendenti che compiano il 65<sup>^</sup> anno di età entro il 31/08/2023 (nati dal 01/09/1956 al 31/08/1958) e siano in possesso, al 31/08/2023, di un'anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi (se donne) e di 42 anni e 10 mesi (se uomini).

**Trattenimento in servizio oltre il limite di età**

Il trattenimento in servizio oltre il limite di età potrà essere chiesto, con istanza cartacea entro il 21/10/2022, solo dal personale che si trovi nelle condizioni di seguito specificate:

- 1) **Dipendenti che compiano 67 anni di età entro il 31/08/2023** e non siano in possesso alla stessa data di 20 anni di anzianità contributiva (Rif. L. 114/2014).

Per la verifica del possesso dell'anzianità contributiva minima, occorre fare riferimento alla **Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015** la quale precisa che devono essere tenuti in considerazione anche i contributi accreditati presso gestioni diverse dalla Cassa Pensioni Stato in quanto il dipendente può avvalersi degli Istituti del Cumulo o della Totalizzazione.

**In caso di presentazione di istanza di proroga, le Istituzioni Scolastiche attiveranno formale accertamento c/o l'Inps al fine di ottenere la certificazione dell'esatta anzianità integrata posseduta dal dipendente.**

- 2) Dipendenti che, pur in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, siano impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.

Il trattenimento dovrà essere autorizzato con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico che ha la competenza ad emettere i relativi provvedimenti di proroga oltre il limite d'età, dopo che l'INPS avrà verificato l'anzianità contributiva maturata al 31/08/2023, e a trasmetterli allo scrivente ufficio. I nominativi di coloro che hanno prodotto domanda di proroga dovranno, invece, essere comunicati dalle SS.LL. entro il 10 novembre 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: INPS [contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it](mailto:contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it) A.T. CASERTA distinti per tipologia di personale: personale ATA e docenti di scuola d'infanzia e primaria: [maria.ferrone4@istruzione.it](mailto:maria.ferrone4@istruzione.it)

docenti 1° e 2° grado : [anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)

Nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici l'autorizzazione dovrà essere concessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. La durata di tale trattenimento non potrà essere superiore a tre anni (Art. 1 c. 257 L. 208/2015 – Art. 1 c. 630 L. 205/2017).

**5. Requisiti per l'accesso al pensionamento del personale del comparto scuola a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2023**

I requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente anno scolastico in relazione alle diverse tipologie di pensione (di vecchiaia, anticipata, Opzione donna, Quota 100 con requisiti entro il 31/12/2021, Quota 102 con requisiti entro il 31/12/2022) sono riassunti nella Tabella allegata alla C.M. prot. n. 31924 del 08/09/2022, presente nel Sito del Ministero dell'Istruzione ed allegata alla presente nota.

**6. Dimissioni volontarie senza diritto a pensione**

Il personale che intende cessare dal servizio per dimissioni volontarie, cosciente di non avere i requisiti per il diritto a pensione, può presentare la domanda tramite Polis entro il 21/10/2022.



In data successiva al 21/10/2022 e con effetto al 01/09/2023, il dipendente sarà tenuto, ai sensi della normativa civilistica, a rispettare i termini di preavviso come determinati dal CCNL vigente presentando domanda cartacea.

## **7. APE sociale – Lavoratori Precoci**

I dipendenti interessati all'accesso ad APE SOCIALE o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato digitale entro il 31 agosto 2023. Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

Le istanze di pensionamento devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

## **8. Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1^ settembre 2023**

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è fissato al **28 febbraio 2023**, come previsto dall'art. 12 del CCNL 15/07/2010 dell'Area V della Dirigenza. Anche le istanze dei Dirigenti Scolastici dovranno essere prodotte utilizzando la procedura Web Polis "istanze on line".

## **9. Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).**

Infine, indipendentemente dal fatto che si tratti di personale in regime di TFS o in regime di TFR, per quanto attiene alla trasmissione dei dati utili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ovvero del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in ottemperanza a quanto disposto nella C.M. prot. 50487 dell'11.12.2019 e del messaggio INPS n. 3400 del 20.09.2019 per le cessazioni del 2023, così come per il 2021 e 2022, l'unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica.

Ogni singola Istituzione Scolastica, pertanto, dovrà provvedere al suddetto invio telematico. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'INPS e le Amministrazioni Pubbliche che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei, mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS tramite i dati certificati nella Posizione Assicurativa e la compilazione de "l' Ultimo miglio ai fini TFS". Per quanto riguarda il personale che cessa in regime di TFR o optante, si continua ad inviare il mod TFR1 per i dimissionari 01/09/2022 e precedenti, a partire dai



dimissionari del 01/09/2023 dovrà essere inviato l'ultimo miglio TFR sulla piattaforma Passweb come da indicazione del Ministero.

Con riferimento sia al personale **dimissionario a partire dal 01/9/2021, ossia che ha presentato domanda di cessazione volontaria, sia a quello che è cessato dal 01/09/2022, sia a quello che cesserà in corso d'anno per inidoneità fisica permanente, per inabilità in base alla L. 335/95 o per decesso, sia a coloro che producono domanda di quantificazione dell'anticipo finanziario TFS/TFR, si comunica che le pratiche di riscatto ai fini del TFS (MOD PR1), di competenza di quest'Ufficio di Ambito Territoriale, verranno spedite con posta elettronica certificata alla sede INPS di Caserta.**

La pratica di riscatto così definita e completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata all'Inps tramite la "Comunicazione di cessazione TFS". Per coloro che non fossero ancora abilitati, si ricorda che sarà necessaria la compilazione e la trasmissione all'INPS del mod.RA012

Si rammenta che i tempi di erogazione della buonuscita differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

**entro 105 giorni**, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

**dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

**dopo 24 mesi** dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Le istituzioni scolastiche che ancora non hanno attivato la procedura Passweb dovranno inoltrare il modello RA011 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici - presente sul sito dell'Ente Previdenziale. Pertanto, il primo passo da fare per utilizzare nuova Passweb è abilitarsi, comunicando all'INPS chi assumerà il ruolo di "certificatore" e chi sarà "esecutore". L'esecutore è colui che inserisce i dati, il certificatore colui che li valida, confermandone la correttezza. Le due figure possono anche coincidere. Le abilitazioni andranno inviate tramite PEC all'indirizzo di posta della Struttura INPS di Caserta.

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in ordine alla trattazione delle domande di cessazione. In considerazione dei tempi ristretti per la lavorazione delle pratiche di riscatto e di ricongiunzione, si raccomanda l'invio tempestivo della necessaria documentazione allo scrivente Ufficio.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare.

Si allega

- Circolare n. 31924 del 08.09.2022;
- Decreto Ministeriale n. 238 del 08.09.2022;
- tabella riepilogativa requisiti 2023.



IL DIRIGENTE  
Monica Matano  
Firmato digitalmente da  
MATANO MONICA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Pensioni  
Dott.ssa Anna Pinto  
Tel.0823248238  
[anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)

documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa





## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

*Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

Agli Uffici scolastici regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la  
Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le  
Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

OGGETTO: D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2023 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

### **Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2023**



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2023** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

## Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Art. 15, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;*

la seconda e la terza conterranno, esclusivamente:





## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

#### Direzione generale per il personale scolastico

#### Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

#### Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022.

#### Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.





## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2020 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 12 gennaio 2023.

Anche per l'anno scolastico in corso, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, ed esclusivamente al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MI dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 12 gennaio 2023, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 18 aprile 2023 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MI e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2023, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 18 aprile 2023. Il MI e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.





## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

#### Direzione generale per il personale scolastico

#### Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2023, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2023 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge





## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

#### Direzione generale per il personale scolastico

#### Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, c. 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

#### **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.

Si precisa che per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della Legge 449/97.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate con effetto, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della citata legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell'APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Nello specifico, per l'individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all'allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all'APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 - "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate".

#### **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto





## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

a pensione quota 100 o 102 o in base ai requisiti di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

In data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che, all'art. 2 disponendo espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

#### **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)**

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2023, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

*Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Si sensibilizzano gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Il Direttore Generale

*Filippo Serra*

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da SERRA  
FILIPPO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

| Requisiti anagrafici                     | Requisiti contributivi                   |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| D'ufficio<br>67 anni al 31 agosto 2023   | Anzianità contributiva minima di 20 anni |  |
| A domanda<br>67 anni al 31 dicembre 2023 |                                          |  |

**Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| Requisiti anagrafici                              | Requisiti contributivi                                     |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| A domanda<br>66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023 |  |

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023 | Requisiti contributivi donne                       | Requisiti contributivi uomini                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 | Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |

**Opzione donna - articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234**

|                              | Requisiti contributivi                                         | Requisiti anagrafici                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |

**Quote 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234**

|                                                 | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021    | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni                     |
| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni                     |





## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO** l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 147 a 153;





## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### *(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 21 ottobre 2022, ovvero al 28 febbraio 2023, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2022, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo,





## *Il Ministro dell'Istruzione*

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

#### *(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

### Articolo 3

#### *(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Il Ministro  
*Prof. Patrizio Bianchi*



Firmato digitalmente da  
BIANCHI PATRIZIO  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AOQUSPCE - Ambito territoriale di Caserta

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 21 pagine, tenuto presso l'AGO suindicata.